



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO X

Roma,

Prot. Nr. 252136/2021

Rif. Prot. Entrata Nr.

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

SEDE

OGGETTO: A.S. 2395 – Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Relazione tecnica di passaggio.

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati e al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge n. 196 del 2009, le relazione tecnica positivamente verificata nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. Pianaotta

Relazione Tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196

AS 2395 Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Articolo 01. (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19) La disposizione avente natura ordinamentale, non determina oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che si limita a estendere la durata di validità del test molecolare ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 da 48 a 72 ore.

Articolo 1. (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie). Il **comma 1** stabilisce che sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Nell'anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curriculari delle università, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori (I.T.S) sono svolte prioritariamente in presenza.

L'articolo 1, **comma 2** stabilisce che le misure minime di sicurezza si devono adottare in tutte le istituzioni educative, scolastiche ed universitarie e precisa che l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non si applica ai bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e la scuola dell'infanzia. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1, **comma 2, lett. a-bis)** non determina nuovi e maggiori oneri in quanto per le finalità in esso indicate si provvede con le risorse ex art. 58, comma 4, decreto-legge n. 73/2021 destinate esclusivamente alle istituzioni scolastiche e educative statali. Con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia, si evidenzia che le stesse sono "ricomprese" all'interno degli istituti comprensivi.

In aggiunta, si evidenzia che la già menzionata disposizione normativa definisce un quadro ampio di finalità di utilizzo delle risorse, come si può evincere, in particolare, dal successivo comma 4-bis. Le istituzioni scolastiche, pertanto, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto del vincolo normativo di utilizzare le risorse finanziarie per la finalità di contrastare l'emergenza sanitaria, possono già individuare gli interventi da realizzare ed i relativi approvvigionamenti di beni e servizi ritenuti idonei a soddisfare i propri fabbisogni specifici, fra i quali sono ricompresi gli acquisti di dispositivi di protezione individuale, cosiddetti DPI. Resta inteso che le scuole provvederanno all'acquisto eventuale di DPI, qualora dovessero ritenere che la fornitura degli stessi da parte della struttura commissariale dovesse rilevarsi insufficiente o non adeguata rispetto alle specifiche e peculiari esigenze emerse nel contesto di riferimento. La già menzionata struttura commissariale, infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020, sta continuando a provvedere all'acquisizione ed alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuali, su tutto il territorio nazionale, anche in favore delle istituzioni educative paritarie o comunali dei servizi dell'infanzia.



Infine, si evidenzia che le risorse in oggetto, pari a 350 milioni di euro, essendo state integralmente ripartite tra le 8.200 istituzioni scolastiche statali con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 265/2021 e già assegnate alle scuole, con nota prot. n. 907 del 24-agosto 2021, risultano, in larga parte, già impegnate sui bilanci delle istituzioni scolastiche che possono aver programmato le proprie decisioni di spesa, mediante obbligazioni giuridiche perfezionate, anche sull'intero importo assegnato, per le finalità definite dalla norma. Conseguentemente l'acquisto dei dispositivi di sicurezza individuale dalle caratteristiche tecniche e alle condizioni indicate dalla lettera a-bis) può avvenire entro l'ambito e nei limiti sopra richiamati.

L'articolo 1, **comma 3** individua in modo specifico i soggetti del sistema scolastico ed universitario destinatari delle prescrizioni normative ivi contenute e prevede che con protocolli e linee guida si possa anche derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) nel caso di classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità o di classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale ovvero gli alunni dai 6 ai 12 anni. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1, **comma 6** introduce gli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 al decreto-legge n. 52 del 2021 relativi all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico, universitario, educativo, formativo e per l'accesso alle strutture della formazione superiore.

In particolare, in relazione all'impatto in ambito scolastico, educativo e formativo di cui all'**art. 9-ter.1**, si rappresenta che la disposizione è attuabile nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle misure sul sistema universitario e sulle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'**art. 9-ter.2**, si fa presente che le stesse hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, rispetto alle modalità organizzative e agli oneri connessi di verifica, peraltro previste a campione, sul possesso della certificazione verde, si fa presente che tali oneri sono assolvibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle università e delle istituzioni della formazione superiore, atteso che gli stessi sono minori rispetto a quelli che sono già stati sopportati con la didattica "*blended*" e in relazione ai più gravosi accorgimenti organizzativi dettati dalle precedenti disposizioni emergenziali. In ultimo, le disposizioni in parola costituiscono una specificazione della normativa già in vigore in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza, e non alterano le modalità di verifica della certificazione verde già introdotte con il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

Conseguentemente, al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, il successivo **comma 10** provvede ad autorizzare la spesa di euro 70 milioni nel 2021 alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020. In particolare, ai fini della quantificazione dell'onere finanziario, sono stati riconsiderati dal mese di settembre 2021 gli elementi di calcolo utilizzati in occasione dell'emanazione dell'A.C. 3264.



Si precisa che fino al mese di agosto 2021 sono stati considerati:

- i dati forniti del Ministero della salute, relativi al numero del personale della scuola vaccinato con seconda dose (o dose unica) al 31/7/2021 nelle scuole statali e paritarie di tutto il territorio nazionale: 1.121.829;
- i dati forniti dal Ministero della salute, relativi al numero del personale della scuola vaccinato con prima dose al 31/7/2021 nelle scuole statali e paritarie di tutto il territorio nazionale: 1.244.485;
- i dati del Ministero dell'Istruzione relativi al numero del personale della scuola in servizio nell'anno scolastico corrente (2020-2021) nelle scuole statali di tutto il territorio nazionale comprese le supplenze di lunga durata (data fine servizio successiva al 31 maggio): 1.249.482 unità ripartite per le diverse figure professionali (docenti, dirigenti scolastici, collaboratori Scolastici, ecc.);
- le percentuali del personale della scuola vaccinato alla data del 31/7/2021 con la I e II dose rispetto al totale del personale in servizio nell'anno scolastico corrente pari rispettivamente allo 86% e al 77,5% (dato desunto da quelli precedenti).

Partendo dall'assunto che la percentuale del personale vaccinato sia simile per le scuole statali e per le scuole paritarie, è stato calcolato il numero del personale della scuola statale di tutto il territorio nazionale già vaccinato al 31/7/2021. Si evince pertanto che il personale vaccinato con la prima dose è pari a 1.074.555 unità e il personale vaccinato con la seconda dose (o dose unica) è pari a 969.473 unità.

È stato, quindi, ipotizzato il seguente andamento della campagna vaccinale nei diversi mesi fino a dicembre 2021:

Tabella A

| Periodo di riferimento | Ipotesi andamento della vaccinazione | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/07/2021 | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 |
| Personale scolastico vaccinato con 2° Dose o dose unica | 969.473 | 1.074.555 | 1.140.000 | 1.205.000 | 1.225.000 | 1.230.000 |

e quindi il numero del personale non vaccinato nei corrispondenti periodi:

Tabella B

| Periodo di riferimento | Personale non vaccinato | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 |
| Personale Scolastico | 174.927 | 109.482 | 44.482 | 24.482 | 19.482 |

Dall'aggiornamento dei dati relativi al numero di unità di personale non vaccinato (e potenzialmente sprovvisto del certificato verde) tratti da quelli forniti dalla struttura commissariale ed aggiornati al 10 settembre 2021 è emerso che la percentuale del personale scolastico vaccinato supera il 90 per cento. Questi ultimi sono relativi al numero di unità di personale di tutto il territorio nazionale che ha:



- completato il ciclo vaccinale;
- effettuato la prima dose della vaccinazione.

In particolare, rispetto al totale della popolazione scolastica pari a 1.540.833 unità (valore comprensivo di tutto il personale a tempo determinato) alla data suindicata circa il 4,93% (pari a 75.964 unità di personale) risulta non vaccinato con neppure una dose. Rispetto alle 75.964 unità di personale non vaccinato, occorre precisare che:

- una quota è stata vaccinata entro l'avvio dell'a.s. 2021/2022 in linea con la tendenza in crescita di vaccinati per il settore Istruzione;
- una quota è relativa a personale cd. "fragile" che per le proprie caratteristiche non può vaccinarsi;
- una quota è relativa a personale non vaccinato, che provvederà a proprie spese ad ottenere la certificazione verde tramite tamponi.

Prendendo a riferimento i dati relativi alla categoria del personale sanitario non vaccinati che sono destinatari delle medesime disposizioni che la norma riserva al personale scolastico (sospensione dal servizio), si rileva che alla data dell'11 settembre circa l'1% del personale risulta ad oggi non vaccinato. Pertanto, applicando il medesimo metodo, corretto in relazione alla differente categoria di personale, è possibile stimare in via prudenziale una percentuale prossima all'1,4 %, corrispondente a 21.407 unità.

Ne consegue che, rispetto alle 75.964 unità di personale che all'11 settembre risulta non ancora vaccinato, si stima in 21.407 unità (come indicato nella tabella di seguito indicata) il personale che alla data di avvio dell'a.s. 2021/2022 potrebbe essere considerato assente ingiustificato in quanto non in possesso del certificato verde e che, pertanto, necessita di una sostituzione con la contrattualizzazione di un supplente.

Pertanto nel periodo che va dal 15 settembre 2021 al 30 novembre 2021 (adottando la stessa ipotesi dell'andamento delle vaccinazioni utilizzato nei calcoli effettuati fino ad agosto 2021) si avrà il seguente andamento:

Tabella C

| Periodo di riferimento | 15/09/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Personale scolastico privo di green pass soggetto a sospensione | 21.407 | 8.698 | 4.787 | 3.809 |

Si è tenuto conto del diverso costo del lavoro (costo mensile lordo stato) del personale a tempo determinato (riconducibile al trattamento economico correlato alla classe stipendiale 0-8) per le varie figure professionali e della relativa distribuzione nell'ambito dell'organico complessivo.



In esito delle nuove rilevazioni dei dati effettuate nel mese di settembre 2021 e dei più recenti criteri di calcolo l'onere è così rideterminato:

| Periodo di riferimento | 15/09/2021 | 30/09/2021 | 31/10/2021 | 30/11/2021 | |
|---|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| Personale scolastico non vaccinato | 109.482 | 44.482 | 24.482 | 19.482 | |
| Oneri sostituzione personale assente ingiustificato | 137 mln | 111 mln | 61 mln | 49 mln | Totale: 358 mln |
| Personale scolastico non vaccinato | 21.407 | 8.698 | 4.787 | 3.809 | |
| Oneri sostituzione personale assente ingiustificato | 26,8 mln | 21,7 mln | 11,9 mln | 9,6 mln | Totale: 70 mln |

Articolo 1, comma 10-bis. Preliminarmente si evidenzia che a seguito dell'emissione di NoiPA del 6 settembre 2021, risultano ratei non ancora pagati per supplenze brevi e saltuarie pari ad euro 107.126.434,62 (lordo stato). Inoltre, alla medesima data risultano ratei non pagati per il personale incaricato ex art. 231-bis, decreto-legge n. 34/2020 pari ad euro 4.416.677,25 (lordo stato).

Nelle tabelle a seguire si riporta il dettaglio dei ratei non pagati, con evidenza dei diversi capitoli su cui gravano le spese nonché della quota relativo alle partite stipendiali, oneri ed IRAP, relativamente alle supplenze brevi e saltuarie e del personale incaricato ex art. 231-bis, decreto-legge n. 34/2020.

| Capitolo | Lordo Dipendente | Oneri | IRAP | Lordo Stato |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1227/1 | 6.683.353,53 | 491.631,58 | 1.962.528,54 | 9.137.513,65 |
| 1228/1 | 23.600.723,41 | 1.876.354,27 | 7.390.328,75 | 32.867.406,43 |
| 1229/1 | 11.916.682,48 | 927.358,24 | 3.692.663,92 | 16.536.704,64 |
| 1230/1 | 34.724.369,45 | 2.802.831,34 | 11.057.609,11 | 48.584.809,90 |
| Totale | 76.925.128,87 | 6.098.175,43 | 24.103.130,32 | 107.126.434,62 |

Tabella 1 - Ratei non pagati supplenti brevi e saltuari



| Capitolo | Lordo Dipendente | Oneri | IRAP | Lordo Stato |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1231/1 | 2.095.313,68 | 146.864,07 | 570.468,37 | 2.812.646,12 |
| 1232/1 | 646.530,54 | 48.562,88 | 190.439,03 | 885.532,45 |
| 1228/4 | 426.203,78 | 34.660,93 | 138.405,18 | 599.269,89 |
| 1230/4 | 84.185,02 | 7.027,57 | 28.016,20 | 119.228,79 |
| Totale | 3.252.233,02 | 237.115,45 | 927.328,78 | 4.416.677,25 |

Tabella 2 - Ratei non pagati personale ex art. 231-bis, DL 34/2020

Pertanto, complessivamente sono presenti ratei stipendiali non pagati pari a circa 111,5 milioni di euro.

Ciò detto, si evidenzia che appare coerente la misura in esame consistente nell'utilizzare quota parte delle risorse accantonate con l'originaria formulazione dell'art. 1, comma 10 del decreto-legge n.111/2021, pari a 358 milioni di euro a valere sulle economie risultanti dall'applicazione dell'art. 231-bis del DL 34/2020 per consentire il pagamento dei ratei stipendiali di cui sopra.

Nel dettaglio, l'accantonamento originario di 358 milioni di euro verrebbe così destinato:

- 70 milioni per le finalità di cui all'art. 1, comma 10, decreto-legge n. 111/2021 (in via precauzionale);
- 288 milioni per il pagamento dei supplenti brevi e ordinari e per la quota residua di ratei relativi al personale incaricato ex art. 231-bis, decreto-legge n. 34/2020. Più precisamente, quota parte di tali risorse verrebbe destinata al pagamento dei ratei non ancora liquidati (circa 111,5 milioni di euro). La rimanente quota (pari a circa 176,5 milioni di euro) verrebbe utilizzata per garantire il pagamento dei nuovi contratti per il personale breve e saltuario nel periodo settembre-dicembre 2021.

Quanto all'estensione della platea dei soggetti destinatari dell'obbligo di certificazione verde (9-ter comma 1 e 1-bis) si evidenzia che la previsione di cui al **comma 2 dell'articolo 9-ter** prevede altresì la sospensione in caso di assenza ingiustificata anche del personale delle seguenti istituzioni:

- Servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017;
- Sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.);
- Sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);
- Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) invece fanno parte a tutti gli effetti del sistema di istruzione.



Sicché gli enti locali e regionali ai quali fanno capo le istituzioni educative e formative succitate dispongono delle risorse finanziarie per affidare i contratti di supplenza. Pertanto l'estensione dell'ambito applicativo dell'**articolo 9-ter, comma 1 e 1-bis** rispetto al testo dell'A.C. 3264 e la sospensione di cui al comma 2 del medesimo articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In relazione al nuovo **comma 1-ter**, la disposizione prevede una procedura alternativa in caso di non disponibilità della certificazione verde COVID-19, pur esistendo le condizioni sanitarie per la sua emissione. In tali casi potrà essere rilasciato un certificato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesta che il soggetto soddisfa le condizioni previste dalla norma.

La disposizione, in sostanza, prevede un meccanismo procedurale che riproduce identico sistema già disciplinato dall'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 52/2021. Atteso che la certificazione sarà rilasciata all'interessato presumibilmente in forma cartacea e senza QRcode, dalla disposizione non derivano oneri finanziari in ambito tecnico-informatico.

Quanto all'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 anche per il personale delle scuole non paritarie (**articolo 9-ter, comma 1**) si specifica che le scuole non paritarie sono istituti privati privi della parità di cui alla legge n. 62 del 2000 utili per l'assolvimento dell'obbligo scolastico ma non funzionali al rilascio del titolo di studio pertanto la previsione in argomento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, quanto all'eventuale sostituzione del personale non in regola, si ribadisce che l'articolo 9-ter, comma 2, precisa, in primo luogo, che non è corrisposta la retribuzione o altro emolumento dal primo giorno di assenza ingiustificata. Sicché i responsabili ai quali fanno capo le scuole non paritarie di cui al presente emendamento dispongono delle risorse finanziarie per affidare i contratti di supplenza. Può quindi desumersi che, anche in questo caso, l'estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 9-ter, comma 1 e 1-bis e della sospensione di cui al comma 2 del medesimo articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Quanto alla responsabilità di vigilanza attribuite ai relativi dirigenti scolastici e alle modalità organizzative nonché agli oneri connessi alle attività di verifica, peraltro previste solo a campione, del possesso della certificazione verde da parte di chiunque accede alle istituzioni scolastiche si fa presente che agli stessi si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle istituzioni scolastiche.

Quanto al **comma 5-bis dell'articolo 9-ter**, si rappresenta che trattasi di disposizioni di mera natura ordinamentale e che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La previsione, infatti, costituisce una mera disposizione abilitante, finalizzata a consentire il trattamento dei dati indicati, con le modalità ed i limiti fissati dalla norma, da parte dei soggetti tenuti alla vigilanza sull'obbligo di possesso di green pass. Il riferimento alle possibili interconnessioni informative costituisce pure una mera disposizione abilitante, finalizzata a consentire, laddove le università siano in grado di farlo con le risorse dei propri bilanci, a stabilire il dialogo con la piattaforma del Ministero della salute.

Il **comma 9** autorizza la spesa di **100 milioni** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nonché per l'esecuzione della



campagna vaccinale nazionale. In particolare, si prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure predispose e attua un piano di screening della popolazione scolastica. Il dimensionamento finanziario per il monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 nell'ambito scolastico è stato effettuato:

-considerando le due platee di interesse, ovvero bambini di età scolare compresa tra i 6 e 11 anni e ragazzi tra i 12 e i 14 anni, nonché un'aliquota statisticamente significativa di personale amministrativo/ausiliario e docente/dirigente da campionare;

-tenendo conto dell'esigenza configurata di somministrare ad un campione rappresentativo per classe che, dal punto di vista scientifico, abbia valore epidemiologico.

Con tali presupposti, attesa la necessità di una frequenza almeno bi-settimanale di screening, da sviluppare nell'intero anno scolastico 2021/2022, si prevede la necessità di acquisire complessivamente circa 20 milioni di tamponi.

Conseguentemente, l'esigenza in termini finanziari è pari a 100 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2021. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il **comma 10** autorizza la spesa di **70 milioni** di euro per l'anno 2021 da destinare all'erogazione tempestiva delle supplenze brevi e saltuari del personale docente risultato assente ingiustificato. La copertura di **70 milioni** di euro avviene mediante utilizzo in via di anticipazione delle somme destinate dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77 che, agli esiti del monitoraggio trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota n. 870 del 3 agosto 2021, sono state quantificate in euro 798 milioni di euro.

Il **comma 10-bis** autorizza la spesa di **288 milioni** di euro per l'anno 2021 per consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali. La copertura di **288 milioni** di euro avviene mediante utilizzo in via di anticipazione delle somme destinate dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77 che, agli esiti del monitoraggio trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota n. 870 del 3 agosto 2021, sono state quantificate in euro 798 milioni di euro.

Il **comma 11** prevede un monitoraggio delle assenze ingiustificate da effettuarsi a cura del Ministero dell'istruzione ai fini del calcolo dei risparmi sui pertinenti capitoli di stipendio che si realizzano per effetto delle disposizioni di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire le variazioni compensative di bilancio tra i citati capitoli e quelli destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie attivate per la sostituzione dei docenti assenti ingiustificati per coprire eventuali ulteriori oneri ovvero per il reintegro delle risorse anticipate a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Quanto al **comma 11-bis**, la legge la legge 23 dicembre 2009, n. 191 concernente "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*", vieta il pagamento degli



stipendi del personale statale al di fuori del sistema del cedolino unico di NOIPA.

Pertanto, si rende necessario rendere possibile l'utilizzazione di eventuali risorse che le Regioni intendano mettere a disposizione delle scuole afferenti al proprio territorio, al fine di stipulare ulteriori (rispetto all'organico assegnato dal competente Ufficio scolastico regionale) contratti a tempo determinato e consentire, così, il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

A titolo esemplificativo, la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia (ma tale caso particolare può essere esteso anche alle altre Regioni), con apposita legge regionale ha destinato specifiche risorse all'assunzione di personale scolastico con supplenze brevi fino al termine delle attività didattiche per integrare in via complementare le necessità organizzative negli istituti statali del Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, la Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 13, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 10 novembre 2015 n. 26, all'art. 7, commi dal 26 al 29", contiene disposizioni attraverso le quali la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha stanziato **3 milioni di euro** per la fase di ripartenza dell'anno scolastico, destinati ad integrare in via complementare con personale scolastico aggiuntivo le carenze di organico e a potenziali emergenze didattico-organizzative negli istituti del Friuli-Venezia Giulia.

Il finanziamento offre la possibilità di intervenire in maniera flessibile, in un'ottica di complementarità sulle situazioni di maggior fabbisogno di personale scolastico per migliorare i livelli degli apprendimenti e di sicurezza emersi a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Le risorse in esame saranno ripartite tra le scuole sulla scorta di un protocollo che sarà siglato con l'Ufficio scolastico regionale in un quadro di piena collaborazione.

In conclusione, si evidenzia che la previsione di cui al comma 11-bis permette esclusivamente di introitare nel bilancio del Ministero dell'Istruzione le risorse finanziarie che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia trasferirà all'entrata del bilancio dello Stato con il vincolo di destinazione al pagamento di contratti di supplenza breve fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle scuole statali del territorio regionale con personale scolastico supplente aggiuntivo, a decorrere dall'a. s. 2021/2022. Pertanto, la già menzionata disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1-bis "Accesso ai servizi sociali", inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, disciplina l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'UE e dei Paesi terzi senza fissa dimora in possesso dei codici ENI e STP nonché dei codici fiscali provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS COV 2 ai quali sia assegnata, ove possibile, una certificazione verde provvisoria o un codice a barre personale. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal proposito, si evidenzia che la Piattaforma nazionale - DGC, gestita dalla società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (art. 83 D.L. n.112/2018) per conto del Ministero della salute, già sta emettendo le certificazioni verdi Covid-19 per vaccinazioni per Stranieri temporaneamente presenti (STP) ed Europei non iscritti (ENI) che alla data del 15 settembre risultano pari a 35.6692 distribuiti per Regioni e numero di dose come sotto riportato.



| COD. REG. TRASMI | DCC GENERATO | NUM. DOSI_1 | NUM. DOSI_2 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 010 - Piemonte | 210 | 189 | 21 |
| 020 - Val d'Aosta | 12 | 7 | 5 |
| 030 - Lombardia | 11.852 | 7.265 | 4.587 |
| 041 - Bolzano - P. A. | 148 | 65 | 83 |
| 042 - Trento - P.A. | 6 | 4 | 2 |
| 050 - Veneto | 75 | 25 | 50 |
| 060 - FVG | 89 | 58 | 31 |
| 070 - Liguria | 855 | 478 | 377 |
| 080 - Emilia Romagna | 1.389 | 725 | 664 |
| 090 - Toscana | 86 | 19 | 67 |
| 100 - Umbria | 379 | 232 | 147 |
| 110 - Marche | 11 | 7 | 4 |
| 120 - Lazio | 4.847 | 3.486 | 1.361 |
| 130 - Abruzzo | 668 | 636 | 32 |
| 150 - Campania | 13.207 | 7.615 | 5.592 |
| 160 - Puglia | 1.077 | 639 | 438 |
| 170 - Basilicata | 34 | 32 | 2 |
| 180 - Calabria | 142 | 101 | 41 |
| 190 - Sicilia | 501 | 287 | 214 |
| 200 - Sardegna | 104 | 59 | 45 |
| TOTALE | 35.692 | 21.929 | 13.763 |

Il rilascio di tale certificazione si differenzia rispetto alla certificazione verde rilasciata a tutti i cittadini attraverso la Piattaforma predetta, per la circostanza che la certificazione in questione si basa sulla anagrafica STP, già attiva per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in emergenza-urgenza a questi soggetti (come previsto dal testo unico per l'immigrazione), invece che sull'anagrafica di Tessera Sanitaria o Anagrafe Tributaria.

La "provvisorietà" di detta certificazione è legata esclusivamente alla durata della stessa in relazione alla sua tipologia (prima dose 42gg, ciclo completo 12 mesi). Il codice a barre è il QR code (codice a barre dimensionale) già previsto per la certificazione verde, secondo le specifiche per l'interoperabilità europea, verificabile attraverso la APP VerificaC19.

Pertanto non è previsto lo sviluppo di nessun ulteriore sistema aggiuntivo a quelli già esistenti e in produzione per il rilascio delle certificazioni verdi alle persone con codice STP o ENI o CF numerici provvisori.

Le modifiche apportate all'articolo 2 "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto", non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la loro natura ordinamentale. In particolare, all'articolo 9-quater, comma 1, lettera b), prevede l'esenzione dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 previsto per i collegamenti



marittimi nello stretto di Messina COVID-19 effettuato con navi e traghetti, anche ai collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti. La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo di natura meramente ordinamentale. La lettera e-bis), si limita a prevedere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

In relazione al comma 3-bis, introdotto in sede di conversione, si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferro-viario, aereo, marittimo, nelle acque in-terne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni. Tale disposizione, stante la sua natura ordinamentale, non determina oneri di carattere finanziario.

Con l'articolo 2-bis "Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie", introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, si novella l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, inserendo l'articolo 4-bis.

I commi 1 e 2 estendono l'obbligatorietà del vaccino anti COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, all'intera platea di soggetti che a svolgono la propria attività lavorativa all'interno di tali strutture. Trattasi di disposizione avente natura ordinamentale che si limita ad introdurre un particolare regime giuridico, delineando un quadro regolatorio di obblighi a carico di una specifica categoria di lavoratori e che, pertanto, non determina oneri né diretti né indiretti a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 disciplina le modalità di verifica e di controllo del rispetto delle prescrizioni relative all'obbligo vaccinale a carico dei responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e dei datori di lavoro dei soggetti sottoposti a tale obbligo.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che le procedure di controllo previste per i datori di lavoro circa l'osservanza dell'obbligo vaccinale da parte del personale coinvolto, sono poste a carico di soggetti privati.

La medesima attività di verifica posta a carico dei responsabili delle strutture pubbliche di cui all'articolo 1-bis, può prevedere una serie di adempimenti ai quali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, anche mediante l'utilizzo dell'applicazione VerificaC-19, scaricabile gratuitamente e utilizzabile su qualsiasi dispositivo mobile.

Il comma 4 definisce il quadro giuridico dei rapporti di lavoro e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la violazione dell'obbligo vaccinale determina la sospensione della prestazione lavorativa da cui deriva conseguentemente la sospensione della



retribuzione ad essa correlata. Parimenti l'assegnazione a mansioni diverse, prevista per coloro che sono esentati dalla vaccinazione, determina la corresponsione della stessa retribuzione già dovuta. Il comma 5 sanziona la violazione degli obblighi previsti dall'articolo in esame e, trattandosi di disposizione avente natura ordinamentale, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 2-ter "Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili", si evidenzia che l'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, ha previsto che le misure in favore dei cd. lavoratori fragili, quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Cov-2 e che necessitano di particolari forme di tutela, di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applichino nel periodo dal 1°(gradi) gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

In seguito al protrarsi della situazione pandemica le proposte normative prorogano le misure citate fino al 31 dicembre 2021 che rappresenta anche il termine dell'emergenza secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del D.L. 105/2021.

Dagli archivi amministrativi dell'INPS è stata determinata la media giornaliera dei beneficiari dell'articolo 26 comma 2, riferita al periodo marzo 2020 giugno 2021, opportunamente integrata per tener conto del collettivo non assicurato all'INPS per la malattia. La platea così individuata è stimata in 5850 soggetti.

Considerando 6 mesi di assenza dal lavoro e una retribuzione di riferimento pari a 80 euro si perviene ad un onere complessivo per l'anno 2021 (indennità a carico INPS, oneri del datore di lavoro e contribuzione figurativa) di 113,9 milioni di euro di cui 28,3 per contribuzione figurativa.

La proroga del comma 2-bis ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021. Si stima che i soggetti interessati possano essere circa 7.500 e la sostituzione sia necessaria per 25 giorni con un costo giornaliero di 113 euro comprensivo dei contributi dovuti. Pertanto, gli oneri che ne derivano per la finanza pubblica ammontano a 21,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Nel complesso, il provvedimento comporta per l'anno 2021 un onere per la finanza pubblica di 135,1 milioni di euro di cui 28,3 per contribuzione figurativa alla cui copertura finanziaria si provvede quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 e quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008

Articolo 3 "Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020". La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 "Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi". Trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, modificando il contenuto di disposizioni di carattere ordinamentale, mantengono un profilo neutro sotto il profilo finanziario.

Articolo 5 "Disposizioni di coordinamento". Al comma 1, trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il carattere neutrale neutro sotto il profilo finanziario.



Il comma 2, prevede che le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al trasferimento alla suddetta contabilità si procederà previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali. La disposizione in esame, di natura ordinamentale non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, apporta modifiche all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevedendo l'equiparazione, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, tra le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 con le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio. Tale disposizione, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare effetti di carattere finanziario.

Articolo 6 (Disposizioni urgenti per San Marino) La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio). La disposizione, la quale prevede che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi enti strumentali non si tenga conto del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 15 settembre 2021, ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati prevede che, in considerazione dei danni con-seguenti all'attacco subito dai sistemi in-formatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizza-zione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 8 (Proroga del contingente "Strade sicure")

L'intervento regolatorio permette di prorogare, per ulteriori 92 giorni, ossia dal 1° agosto al 31 ottobre 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1,



comma 1025, della legge n. 178 del 2020, prorogato fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 74 del decreto-legge 73/2021, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore/mese.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 92 giorni dal 1° agosto al 31 ottobre 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 1.875.015 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 2.039.485 euro;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 41.170 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 7.500 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 1.039.140 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggio, ammontante a complessivi 2.424.660 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 100.450 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 99.360 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a 7.626.780 euro.



| LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA' | | | | |
|---|--------|---------------|-------------|---|
| MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI | | | | |
| PROROGA 753 UN. DAL 01/08 AL 31/10 2021 | | | | |
| 753 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u> | | | | |
| ONERI DI PERSONALE | | | | |
| | numero | costi unitari | costo/mese | costo dal 01/08/21 al 31/10/21 (92 gg.) |
| Onnicomprensiva/O.P. fuori sede | 753 | € 29,44 | € 665.050 | € 2.039.485 |
| Straordinario | 753 | € 17,66 | € 625.005 | € 1.875.015 |
| TOTALE SPESE PERSONALE | | | € 1.290.055 | € 3.914.500 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | | |
| Vitto strutture civili | 753 | € 15,00 | € 338.850 | € 1.039.140 |
| Alloggio strutture civili | 753 | € 35,00 | € 790.650 | € 2.424.660 |
| Equipaggiamento/vestiario | 753 | € 1,45 | € 32.756 | € 100.450 |
| Funzionamento automezzi | 54 | € 20,00 | € 32.400 | € 99.360 |
| TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO | | | € 1.194.656 | € 3.663.610 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | |
| Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni | | | | € 41.170 |
| Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali | | | | € 7.500 |
| TOTALE ONERI UNA TANTUM | | | | € 48.670 |
| RIEPILOGO | | | | |
| | | | costo/mese | costo dal 01/08/21 al 31/10/21 (92 gg.) |
| ONERI DI PERSONALE | | | € 1.290.055 | € 3.914.500 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | € 1.194.656 | € 3.663.610 |
| TOTALE ONERI | | | € 2.484.710 | € 7.578.110 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | € 48.670 |
| TOTALE GENERALE | | | € 2.533.380 | € 7.626.780 |

Alla copertura degli oneri pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e che incide sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in particolare in materia di formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che disposizione riveste natura ordinamentale.



Articolo 9 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128) La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9-bis** introduce una clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

22/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



DL n. 111 del 2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti

| endemie | Art. | Co. | descrizione | s/e | natura | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbricazione | | | | Indebitamento | | | | | |
|---------|-------|--------|--|-----|--------|---------------------------|------|------|------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,75 | 1 | 10 | Competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale scolastico e universitario considerato assente ingiustificato | s | c | 70,0 | | | | 70,0 | | | | | | | | | |
| 1,75 | 1 | 10 | Competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale scolastico e universitario considerato assente ingiustificato - effetti riflessi | e | t/c | | | | | 34,0 | | | | 34,0 | | | | | |
| 1,75 | 1 | 10 | Utilizzo risorse disponibili per l'attivazione ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato di cui all'articolo 231 bis, comma 1, lettera b) del DL 34/2020 | s | c | -70,0 | | | | -70,0 | | | | -70,0 | | | | | |
| 1,75 | 1 | 10 | Utilizzo risorse disponibili per l'attivazione ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato di cui all'articolo 231 bis, comma 1, lettera b) del DL 34/2020 - effetti riflessi | e | t/c | | | | | -34,0 | | | | -34,0 | | | | | |
| 1,75 | 1 | 10 bis | Pagamento temporaneo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali | s | c | 288,0 | | | | 288,0 | | | | 288,0 | | | | | |
| 1,75 | 1 | 10 bis | Pagamento temporaneo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali - effetti riflessi | e | t/c | | | | | 139,7 | | | | 139,7 | | | | | |
| 1,75 | 1 | 10 bis | Utilizzo risorse disponibili per l'attivazione ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato di cui all'articolo 231 bis, comma 1, lettera b) del DL 34/2020 | s | c | -288,0 | | | | -288,0 | | | | -288,0 | | | | | |
| 1,75 | 1 | 10 bis | Utilizzo risorse disponibili per l'attivazione ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato di cui all'articolo 231 bis, comma 1, lettera b) del DL 34/2020 - effetti riflessi | e | t/c | | | | | -139,7 | | | | -139,7 | | | | | |
| 2,025 | 2 ter | 1 | Modifica articolo 1, comma 482 della legge n. 178/2020 - Estensione al 31/12/2021 dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili - Prestazione | s | c | 85,6 | | | | 85,6 | | | | 85,6 | | | | | |
| 2,025 | 2 ter | 1 | Modifica articolo 1, comma 482 della legge n. 178/2020 - Estensione al 31/12/2021 dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili - contribuzione figurativa | s | c | 28,3 | | | | 28,3 | | | | 28,3 | | | | | |
| 2,025 | 2 ter | 1 | Modifica articolo 1, comma 483 della legge n. 178/2020 - Proroga al 31/12/2021 della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero | s | c | 21,2 | | | | 21,2 | | | | 21,2 | | | | | |
| 2,025 | 2 ter | 1 | Modifica articolo 1, comma 483 della legge n. 178/2020 - Proroga al 31/12/2021 della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero - effetti riflessi | e | t/c | | | | | 10,3 | | | | 10,3 | | | | | |
| 2,025 | 2 ter | 2 | Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 duodecies DL n. 137/2020 - Fondo per l'estensione delle misure di sostegno economico nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un più elevato rischio epidemiologico | s | c | -100,0 | | | | -100,0 | | | | -100,0 | | | | | |
| 2,025 | 2 ter | 2 | Riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008 | s | c | -35,1 | | | | -21,1 | | | | -21,1 | | | | | |
| 7,1 | 7 | 1 bis | Proroga dei termini dei pagamenti per i mutui dovuti dalla regione Lazio entro il 31 dicembre 2021 in conseguenza all'attacco subito dai sistemi informatici | s | c | | | | | 20,0 | | | | 20,0 | | | | | |
| 7,1 | 7 | 1 bis | Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali | s | k | | | | | -20,0 | | | | -20,0 | | | | | |
| 8 | 8 | 2 | Proroga fino al 31 ottobre 2021 del contingente operazione "strade sicure" - oneri di personale | s | c | 4,0 | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | |
| 8 | 8 | 2 | Proroga fino al 31 ottobre 2021 del contingente operazione "strade sicure" - oneri di personale effetti riflessi | e | t/c | | | | | 1,9 | | | | 1,9 | | | | | |
| 8 | 8 | 2 | Proroga fino al 31 ottobre 2021 del contingente operazione "strade sicure" - spese di funzionamento | s | c | 3,7 | | | | 3,7 | | | | 3,7 | | | | | |
| 8 | 8 | 3 | Riduzione Tab A - Ministero dell'economia e delle finanze | s | c | -7,6 | | | | -7,6 | | | | -7,6 | | | | | |
| | | | TOTALE ENTRATE | e | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | TOTALE SPESE | s | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | SALDO | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



